



Regulatory and Antitrust Italy

Viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma
T +39 06 83051

ENEL-ITA-17/06/2019-0069802

Spett.le Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente - Direzione Infrastrutture Energia e
Unbundling
Corso di Porta Vittoria, 27
20122 Milano

enelitalia@pec.enel.it

ITA/RA

Oggetto: Osservazioni al Documento di consultazione 170/2019/R/gas: "Linee di intervento per la regolazione di tariffe e qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quinto periodo di regolazione".

Si trasmette la risposta Enel al documento in oggetto.

Con i migliori saluti

Francesca Valente
La Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente. 1/1



RISPOSTA DI ENEL AL
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
7 MAGGIO 2019

Linee di intervento per la regolazione di tariffe e qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quinto periodo di regolazione

OSSERVAZIONI GENERALI

In linea generale Enel condivide l'approccio di stimolo alla crescente efficienza del sistema di distribuzione gas e dei servizi da esso erogati, che andrebbero sempre più declinati in ottica di innovazione e sector coupling, al fine di accompagnare la diffusione di generazione da fonti rinnovabili.

L'obiettivo di convergenza tra la regolazione gas e quella elettrica rappresenta, a nostro avviso, la traiettoria più efficace per assicurare lo sviluppo efficiente e razionale del mercato e dei servizi offerti ai clienti. La centralizzazione sul SII, l'armonizzazione tariffaria, la spinta verso l'innovazione e la digitalizzazione delle reti e dei processi di metering, consentiranno anche al settore gas di partecipare più efficacemente al nuovo disegno di mercato in cui il cliente, maggiormente capacitato anche sulle caratteristiche dei suoi consumi, diventerà auspicabilmente parte attiva.

In relazione alla centralità che assume per la corretta fatturazione dei prelievi dei clienti e per la migliore allocazione e previsione dei volumi bilanciati in rete, un tema che risulta particolarmente urgente nella prospettiva di Enel è quello della misura.

E' ormai giunto il tempo di armonizzare la regolazione della misura del settore gas a quella del settore elettrico, attraverso:

- la definizione di frequenze più stringenti per la telelettura degli smart meter;
- l'introduzione di indennizzi in caso di stime ripetute su smart meter;
- l'incremento nella frequenza di lettura dei misuratori tradizionali.

Una migliore percezione della qualità del servizio offerto ai clienti finali per i servizi di vendita al dettaglio del gas può ottenersi soltanto attraverso un netto miglioramento del processo di acquisizione delle misure.

RISPOSTE AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

S1. Osservazioni sugli obiettivi generali dell'intervento.

Enel condivide l'esigenza primaria di accompagnare la transizione verso la decarbonizzazione con adeguati strumenti regolatori che stimolino ed incentivino gli investimenti in grado di massimizzare i benefici per il sistema ed assicurino contemporaneamente un quadro regolatorio stabile.

S2. Osservazioni sulle scelte di fondo della regolazione tariffaria.

Non ci sono osservazioni in merito.

S3. Osservazioni sulle ipotesi per la definizione dei costi operativi e per la fissazione dell'*X-actor*.

Non ci sono osservazioni in merito.

S4. Osservazioni sulle esigenze di introdurre specifici meccanismi di incentivo alle aggregazioni ed eventuali indicazioni di possibili soluzioni che possano risultare efficaci rispetto all'obiettivo di aggregare le imprese.

Stante la presenza di imprese di piccola dimensione, cui peraltro non sono estesi i medesimi obblighi regolatori applicati alle imprese di media-grande dimensione, si ritiene utile l'incentivo a tali aggregazioni che consentirebbero per un verso prevedibili recuperi di efficienza di costo e per l'altro l'estensione di economie di scala anche tecnologiche utili al miglioramento delle infrastrutture ed all'estensione del roll-out degli smart meter gas ad una più ampia platea di clienti.

S5. Osservazioni sulle ipotesi in relazione ai criteri di valutazione delle immobilizzazioni.

Non ci sono osservazioni in merito.

S6. Osservazioni in relazione al trattamento dei contributi e alle ipotesi di restituzione agli utenti dei contributi c.d. "congelati".

Non ci sono osservazioni in merito.

S7. Osservazioni sulle ipotesi relative ai meccanismi d'incentivo all'efficienza in relazione agli investimenti.

Non ci sono osservazioni in merito.

S8. Osservazioni sulle ipotesi relative alla fissazione dei parametri specifici di settore per il calcolo del tasso di remunerazione del capitale investito.

Non ci sono osservazioni in merito.

S9. Osservazioni sulle ipotesi relative alla fissazione della vita utile ai fini regolatori.

Non ci sono osservazioni

S10. Osservazioni rispetto alle ipotesi di introduzione di un importo a recupero dei mancati ammortamenti da riconoscere alle imprese distributrici, pari alla differenza tra il valore residuo non ammortizzato, calcolato applicando le vite utili regolatorie pro-tempore vigenti e il valore residuo calcolato applicando una vita utile di 15 anni.

Non ci sono osservazioni in merito.

S11. Osservazioni sull'ipotesi di predisporre linee guida per lo svolgimento delle analisi costi-benefici.

Non ci sono osservazioni in merito.

S12. Osservazioni sui criteri di allocazione dei costi.

Non ci sono osservazioni in merito.

S13. Osservazioni e ipotesi sugli ambiti tariffari.

Non ci sono osservazioni in merito.

S14. Osservazioni e ipotesi sulla struttura e articolazione tariffaria.

Non ci sono osservazioni in merito.

S15. Osservazioni sul tema dei contributi di connessione.

Enel ritiene ampiamente condivisibile l'obiettivo di uniformare i costi dei principali servizi forniti dai distributori, quali la connessione e la disattivazione della fornitura su richiesta del cliente. In ottica di maggior concorrenzialità della vendita, infatti, si ritiene necessario che il costo per servire i clienti finali sia uniforme e non discriminatorio quale è se differenziato sulla base del mero criterio geografico della zona in cui è ubicato il punto di riconsegna.

Il criterio di uniformità da noi condiviso andrebbe anche esteso ad altri corrispettivi, che anzi a nostro avviso in alcuni casi sarebbero da ricomprendere nei servizi principali e come tali trattati anche ai fini tariffari. Ci riferiamo in particolare ai corrispettivi per cessazione amministrativa in caso di morosità che alcuni distributori hanno recentemente addebitato ai venditori, senza peraltro preavvertirli. A partire dal 2018, alla società di vendita Enel Energia sono stati addebitati tali corrispettivi con importi variabili tra distributori e con un massimo di oltre 100€, con la prevedibile conseguenza di aumentare l'esposizione creditizia del venditore, impossibilitato a fatturare al cliente moroso tali importi prima dell'avvenuta cessazione del contratto.

Segnaliamo le nostre perplessità, infine, anche in relazione alla stessa facoltà dei distributori di applicare tali costi in assenza di riferimenti specifici all'interno del testo integrato per la morosità

(TIMG) oltre che dalla lettura dell'articolo 8.1 del RTDG che prevede espressamente che *“I soggetti responsabili del servizio di misura non sono autorizzati ad addebitare corrispettivi che non siano regolati nella presente RTDG per prestazioni fornite nell'ambito dello svolgimento del medesimo servizio”*.

S16. Osservazioni sulle linee di indirizzo per la definizione della regolazione della sicurezza e della continuità nel quinto periodo di regolazione.

Non ci sono osservazioni in merito.

S17. Osservazioni rispetto alla regolazione della qualità commerciale.

Non ci sono osservazioni in merito.

S18. Osservazioni sulla regolazione della performance della misura e indicazioni di possibili linee di miglioramento della regolazione esistente.

Non ci sono osservazioni in merito.

S19. Indicazione di possibili linee di intervento in relazione alla tematica dei misuratori non accessibili e in particolare degli smart meter.

Ad avviso di Enel, per questa tipologia di misuratori occorre prevedere l'obbligo di acquisizione di una misura mensile. Sarebbe altresì opportuno valutare, anche sulla base delle sperimentazioni circa le performance delle batterie, la possibilità di ampliare il perimetro dei PdR con obbligo di rilevazione del dato con dettaglio giornaliero al fine di consentire ai clienti di conoscere sempre meglio il proprio profilo di consumo e facilitarne la partecipazione al mercato, a partire dai soggetti con consumi maggiori.

Limitatamente ai soli periodi in cui non fosse possibile acquisire le letture da remoto (indisponibilità telelettura) dovranno essere previsti obblighi di rilevazione del dato tramite letturista direttamente *in loco*. A tale proposito bisognerà però tenere conto di alcuni aspetti peculiari, tipici di queste evenienze, come di seguito sintetizzati:

- può capitare che il tentativo di telelettura mensile di uno SM non vada a buon fine ma che la lettura venga comunque recuperata il mese successivo . Il fenomeno è pertanto randomico e non prevedibile e di conseguenza l'eventuale attività di lettura in loco per i punti temporaneamente non teleletti dovrà scontare un'organizzazione puntuale con importanti oneri derivanti;
- per i punti non dotati di SM, occorre tenere in considerazione la diffusione territoriale a tendere sempre più disomogenea con la maggiore diffusione degli SM installati, che comporterà maggiori oneri per la raccolta delle letture su tutto il territorio nazionale in relazione all'esigenza di organizzare passaggi *ad hoc*.

Per le ragioni esposte si ritiene pertanto necessario prevedere che per i punti con contatore SM in telelettura temporaneamente non disponibile l'obbligo di rilevazione in loco sia previsto a partire dalla prima scadenza successiva a due eventi di mancata rilevazione da remoto (dal terzo mese successivo il primo fallimento di rilevazione), con obbligo di reiterare la lettura in loco a cadenza trimestrale laddove dovesse permanere l'indisponibilità del misuratore alla telelettura.

Pertanto, un obbligo di rilevazione trimestrale della lettura per i PdR non attrezzati con SM, in ragione di quanto in precedenza proposto per i PdR dotati di smart-meter temporaneamente non funzionanti, risulta del tutto ragionevole.

Ad avviso di Enel, inoltre, l'incremento delle frequenze di acquisizione delle misure degli smart meter diventa efficace se, e solo se, coordinata, nel contempo, con un sistema di indennizzi/penali per il mancato rispetto delle frequenze di acquisizione. Il cliente dovrebbe ricevere un indennizzo laddove il distributore fornisca più letture stimate e non sia in grado di attestare l'esecuzione di un tentativo di acquisizione manuale della misura dopo due letture stimate. Si tratta, in sostanza, di dare seguito alla proposta contenuta nel documento di consultazione DCO 570/2018, replicando nel settore della distribuzione gas quanto già stabilito (con ottimi risultati) nel settore della distribuzione elettrica. Naturalmente in tale ipotesi l'importo unitario dell'indennizzo dovrà essere rivalutato (al ribasso rispetto ai 35 Euro attuali) nella ipotesi regolatoria prospettata.

Con riferimento poi al tema dell'accessibilità, per quanto riguarda i PdR con SM in servizio, l'attributo non è comunque rilevante ai fini gestionali essendo convenzionalmente dichiarati "accessibili". Limitatamente ai soli periodi di non raggiungibilità del contatore, eventuali impossibilità di rilevazione in loco verranno comunque tracciate con la "motivazione" del mancato accesso ai fini dell'accertamento della responsabilità del Distributore e per l'applicazione di tutte le penalizzazioni collegate, fra le quali in primis gli indennizzi in oggetto. Si eviterebbe così di dover gestire la complessa attività di temporanea "declassificazione" dei PdR dotati di SM.

In particolare si ritiene opportuno, anche in questo caso, proseguire nella convergenza tra elettrico e gas. Infatti nel settore elettrico la tecnologia utilizzata per la telelettura degli smart meter già consente di superare il tema dell'accessibilità al misuratore e di conseguenza il distributore ha l'obbligo di assicurare un efficace servizio di misura indipendentemente dalla collocazione del contatore.

Perde quindi di significato la possibilità di riclassificare come non accessibili smart meter non raggiungibili per qualsivoglia motivo e permane in capo al distributore sia l'obbligo di indennizzo che l'incentivo ad adottare soluzioni efficienti (sostituzione, invio di un letturista in campo etc). La regolazione già prevede cause di forza maggiore che impediscono temporaneamente al distributore di adempiere ai propri obblighi, sollevandolo da responsabilità che non gli sono imputabili.

S20. Osservazioni sulle ipotesi regolatorie a sostegno dell'innovazione e della tutela ambientale?

Non ci sono osservazioni in merito.

S21. Osservazioni sui settori individuati per le sperimentazioni? Con quali priorità? Indicare ulteriori ambiti di intervento ritenuti opportuni.

Non ci sono osservazioni in merito.

S22. Osservazioni su possibili schemi di valutazione delle regulatory sandbox.

Enel condivide la spinta verso l'innovazione soprattutto se orientata verso tecnologie che accompagnino e favoriscano la diffusione di generazione da fonti rinnovabili al fine di raggiungere gli obiettivi della decarbonizzazione e più in generale della sostenibilità ambientale. In tal senso si richiama quanto detto in merito agli utilizzi innovativi della rete di trasporto gas (DCO 420/2018).

Si ribadisce anche l'importanza di creare un adeguato framework regolatorio e tecnico per tener conto delle implicazioni per la qualità del gas immesso in rete di distribuzione. E' certamente utile compiere i necessari approfondimenti per promuovere poi le soluzioni più promettenti ed efficienti, in grado di valorizzare correttamente le infrastrutture esistenti, avendo riguardo di individuare le tecnologie in grado di contemperare anche le esigenze dei clienti sia in materia di qualità del gas che di costi per gli interventi prospettati (es. bi-remi).

In generale si condivide il metodo prospettato, che si avvarrebbe di un confronto preliminare con gli operatori per poi eventualmente individuare i progetti pilota più promettenti in termini di costi-benefici.

Per quanto riguarda, infine, il ricorso alle sandbox, se ne condivide l'applicazione se inquadrata come utile strumento per sostenere l'innovazione e se supportate da un adeguato quadro regolatorio a supporto di tali investimenti "innovativi".

S23. Osservazioni su durata e articolazione del periodo di regolazione.

Non ci sono osservazioni in merito.

S24. Osservazioni sulle tempistiche per l'introduzione delle riforme.

Non ci sono osservazioni in merito.

S25. Osservazioni e valutazioni in relazione all'ipotesi di prevedere un periodo transitorio, di durata annuale, nel quale di fatto prorogare la regolazione vigente nel quarto periodo di regolazione, sia in relazione alle incertezze sullo sviluppo delle gare gas e all'esigenza di definire la politica regolatoria una volta assestato il quadro della politica energetica del Paese, con il consolidamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, sia in

relazione alla possibilità di far coincidere l'avvio del nuovo periodo regolatorio con attivo sin dal primo anno anche uno schema incentivante in relazione al riconoscimento delle spese di capitale.

Non ci sono osservazioni in merito.

S26. Osservazioni sull'iter di sviluppo del procedimento.

Non ci sono osservazioni in merito.

S27. Osservazioni sul perimetro della regolazione tariffaria ex-ante dell'Autorità in relazione alla distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate.

Non ci sono osservazioni in merito.

S28. Osservazioni in relazione alle modalità di riconoscimento dei costi operativi nel quinto periodo di regolazione per le imprese che distribuiscono gas diversi dal naturale.

Non ci sono osservazioni in merito.

S29. Osservazioni sulle modalità di riconoscimento dei costi di capitale nel quinto periodo di regolazione per le imprese che distribuiscono gas diversi dal naturale.

Non ci sono osservazioni in merito.

S30. Osservazioni in relazione alla struttura degli ambiti tariffari diversi.

Non ci sono osservazioni in merito.

S31. Osservazioni in relazione alla struttura delle opzioni tariffarie gas diversi.

Non ci sono osservazioni in merito.

S32. Osservazioni rispetto alle ipotesi relative all'inquadramento delle reti di distribuzione alimentate da GNL.

Enel condivide l'attuale inquadramento regolatorio per le reti di distribuzione alimentate a GNL.

S33. Valutazioni rispetto all'ipotesi di estendere l'approccio previsto per le reti alimentate da GNL alle reti alimentate con gas naturale compresso trasportato mediante carro bombolaio.

Si condividono gli orientamenti proposti al fine di evitare comportamenti opportunistici dei distributori e favorire scelte efficienti nell'erogazione del servizio di distribuzione. In linea generale, inoltre, è auspicabile che la regolazione sia sempre più fattore abilitante per gli investimenti in tecnologie adeguate alla promozione del vettore energetico più appropriato anche in termini di sostenibilità ambientale. Date le caratteristiche delle zone isolate, infatti, alla scelta di fornire gas attraverso sistemi che richiedano anche il trasporto su gomma potrebbe affiancarsi o dimostrarsi alternativa efficace l'opzione di promuovere sistemi di alimentazione e consumo basati sul vettore elettrico (es. installazione di impianti FV, pompe di calore elettriche, soluzioni di efficienza energetica, sistemi di

accumulo, etc). L'obiettivo primario di decarbonizzazione richiede un'attenta valutazione costi-benefici che includa anche l'impatto in termini di emissioni delle soluzioni proposte, sia con riferimento al GNL (trasportato su gomma) che ai carri bombolai. Le esternalità negative (e positive) legate alla sostenibilità degli investimenti andrebbero internalizzate al fine di promuovere soluzioni equilibrate ed efficienti, in linea con le prospettate esigenze di decarbonizzazione.